

TI_GERICHTE 15.2004.172 vom 26. Oktober 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2004.172

FR: TI_GERICHTE 15.2004.172 du 26 octobre 2004

IT: TI_GERICHTE 15.2004.172 del 26 ottobre 2004

Regeste

pignoramento di reddito

Erwägungen

E. 1

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 2

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 40, n. 126). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli , op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

E. 3

Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1'430.--, nonché fr.80.-- per spese di riscaldamento, per un appartamento di 4 locali che l'escusso occupa ad unitamente alla moglie. Orbene, l'alloggio occupato dall'escusso risulta sproporzionato alle sue effettive esigenze e possibilità, pur tenendo conto che egli ospita saltuariamente il figlio durante l'esercizio del proprio diritto di visita. L'importo riconosciuto dall'CO1 andrebbe quindi ridotto. Una decurtazione in tal senso non viene tuttavia attuata, essendo il contratto di locazione stato stipulato il 10 aprile 2001 per una durata determinata di 5 anni (scadenza il 31 marzo 2006), ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori

pignoramenti a carico dell'escusso.

E. 4

Intimazione a: - RA1, ; - PI1, Comunicazione all'CO1 Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.